

## IL CPIA NAPOLI CITTÀ 2 E I MINORI

I CPIA svolgono un ruolo importante rispetto all'innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta: dallo sviluppo di competenze per l'esercizio della cittadinanza attiva ai processi di accoglienza e inclusione dei cittadini stranieri, dal contrasto alla dispersione scolastica alla scuola nelle carceri.

Ai percorsi dei CPIA possono iscriversi i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) che abbiano già compiuto sedici anni di età ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani.

Nel caso di soggetti, che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità Giudiziaria minorile la possibilità di essere iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello è assicurata indipendentemente dalla stipula dei suddetti accordi; analoga possibilità è assicurata anche ai minori stranieri non accompagnati che hanno compiuto il quindicesimo anno di età. (Nota MIUR 0007647 del 03-05-2018)

I CPIA quindi sono tra i soggetti coinvolti istituzionalmente nei processi di accoglienza dei minori migranti non accompagnati ai fini di un proficuo inserimento scolastico e formativo e a una effettiva inclusione sociale.

*“Il Paese ha interesse che questo processo di scolarizzazione si realizzi. L'alternativa è la creazione di sacche di soggetti socialmente emarginati o rifiutati culturalmente, con tutti i rischi connessi, che non sono soltanto l'incontrollabilità di universi sommersi, soprattutto nelle grandi città, ma anche la perdita di energie, di risorse e di opportunità di crescita per tutti”.* (Alfonso Rubinacci su Tuttoscuola, marzo 2016, numero 450).

### LA NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI OBBLIGO SCOLASTICO E DI ISTRUZIONE, OBBLIGO FORMATIVO

In base alla normativa vigente è **obbligatoria** l'istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.

L'adempimento dell'**obbligo di istruzione** è finalizzato al **conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale** entro il 18° anno di età.

**L'istruzione obbligatoria è gratuita.**

L'**obbligo di istruzione** può essere assolto:

- nelle scuole statali e paritarie;
- nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale;
- attraverso l'istruzione parentale.

L'adempimento dell'**obbligo scolastico** è disciplinato dalle seguenti leggi:

- **Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101**, che, all'art. 1 dispone che “nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.”.

- **Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139**, art. 1: “L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296**, articolo 1, comma 622: “L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola

secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età “.

Diverso è l'**obbligo formativo**, che, come chiarisce il MIUR, è il diritto/dovere dei giovani di assolvere all'obbligo scolastico, ossia di frequentare attività formative fino all'età di 18 anni. Ogni giovane, potrà scegliere, sulla base dei propri interessi e delle capacità, uno dei seguenti percorsi:

- proseguire gli studi nel sistema dell'istruzione scolastica;
- frequentare il sistema della formazione professionale la cui competenza è della Regione e della Provincia;
- iniziare il percorso di apprendistato, ovvero un contratto di lavoro a contenuto formativo finalizzato a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso l'acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale;
- frequentare un corso di istruzione per adulti presso un **Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti**.

## LA RIPETENZA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le disposizioni ministeriali relative all'obbligo scolastico non sempre, però, determinano il conseguimento di un titolo di studio, dipendendo questo dall'età dello studente e dal numero di ripetenze.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, che è scuola dell'obbligo, può essere rifiutata, indirizzandola verso il CPIA, la domanda di iscrizione ad una classe della scuola secondaria di I grado presentata da uno studente che abbia compiuto i sedici anni, qualora non sia stato promosso dopo aver frequentato la stessa classe per due anni, secondo quanto previsto dall'articolo 182 del **Decreto Legislativo n. 297/1994** avente come oggetto la *Ripetenza* nella scuola secondaria di I grado, nel comma 1 del succitato articolo, si dispone quanto segue:

*1. Una stessa classe di scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei casi in cui sia necessario completare il periodo di istruzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 112.*

Il chiarimento esplicito è inserito, quindi nell'art.112 dello stesso decreto, riguardante l'*adempimento dell'obbligo scolastico*, dove si stabilisce che colui che non ha conseguito il *diploma di licenza della scuola media [...]* è *prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico*".

Chiaramente con la nuova normativa vigente in termini di obbligo scolastico, il limite temporale non sarà più di "*almeno otto anni*", ma di almeno dieci anni.

Nel comma 2 dello stesso art.182 del DL n.297/1994, si prendono in considerazione gli alunni con disabilità e si dispone quanto segue:

*2. Agli alunni handicappati può essere consentita una terza ripetenza in singole classi, a norma dell'articolo 316.*

L'art.316 citato, nel comma 1 lettera c), chiarisce che per garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, si devono prevedere "*forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 314, su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.*

Nei casi in cui siano stati superati i limiti di età, gli studenti interessati possono optare per l'iscrizione nei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) come esplicita l'art.3 comma 2 del DM 139/2007:

*“Per coloro che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età è prevista la possibilità di conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632”.*

Come chiarisce la CM n.4/2017 sulle iscrizioni per il corrente anno scolastico 2017/18, relativamente ai percorsi di istruzione degli adulti, si ribadisce, infatti, che hanno la possibilità di iscriversi nei percorsi di istruzione di primo livello dei CPIA, finalizzati al conseguimento della “licenza media”, oltre gli adulti, anche stranieri, che non abbiano assolto l'obbligo di istruzione o che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, **anche coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.**

Nella **CM n. 10/2016** avente come oggetto l'iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2017/2018 si sottolinea, inoltre, che risulta valida la possibilità, **a seguito di accordi specifici tra Regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere in via residuale**, ai percorsi di istruzione di primo livello dei CPIA, **nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze**, anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.

## **LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA DIGNITÀ UMANA**

L'articolo 34 della Costituzione stabilisce che la scuola è aperta a tutti. Il diritto allo studio è assicurato ad italiani e stranieri in Italia, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza o sulla regolarità del soggiorno, anche quando essi non dispongono delle risorse finanziarie necessarie.

Per gli italiani, così come per gli stranieri, il diritto allo studio è funzionale allo sviluppo della persona umana, sia nella dimensione individuale sia sul piano sociale. La disciplina specifica in materia di diritto all'istruzione assicura questo diritto a tutti gli individui, salvo prevedere alcune distinzioni a seconda che si tratti dell'istruzione dei minori o la formazione degli adulti, per i quali, come pure previsto dalle principali fonti internazionali, l'istruzione di grado superiore **può non essere necessariamente garantita a tutti**. Tuttavia la Costituzione italiana prevede che i capaci e i meritevoli possano raggiungere i gradi più alti degli studi, anche se privi di risorse economiche, provvedendo con concorsi all'assegnazione di borse di studi, assegni alle famiglie ed altre provvidenze (articolo 34, paragrafo 3).

Sia i minori sia gli adulti stranieri sono agevolati nel loro percorso formativo dall'attivazione da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali di servizi e corsi rivolti all'**apprendimento della lingua italiana**. L'apprendimento dell'italiano come seconda lingua è infatti strumento indispensabile sia per il buon esito dell'inserimento scolastico sia, più in generale, per l'integrazione dello straniero e per la costruzione di un'armoniosa coesione sociale.

La normativa in tema di diritto allo studio per gli stranieri dedica inoltre particolare attenzione all'**educazione interculturale** da parte della comunità scolastica, che accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore a fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra culture, promuovendo iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua di origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni (articolo 38, comma 3, del Testo Unico sull'immigrazione). La scuola infatti costituisce il luogo primario per la costruzione e la condivisione di quei valori comuni che contribuiscono alla formazione di una cittadinanza attiva. In questo contesto l'educazione interculturale coinvolge tutti gli studenti nell'obiettivo comune di acquisire conoscenze e competenze necessarie non solo per la convivenza democratica ma anche per l'inserimento attivo nel mondo del lavoro, della cultura e dell'impegno sociale.

MIUR - Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, 19 Febbraio 2014.

MIUR - Area Intercultura.

## IL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE PER I MINORI STRANIERI

I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti **all'obbligo scolastico gratuitamente** e ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica (articolo 38 del Testo Unico sull'immigrazione) **indipendentemente dalla regolarità** della condizione del loro soggiorno (articolo 45 del Regolamento di attuazione delle norme del Testo Unico). Inoltre l'obbligo di iscrizione scolastica non viene meno se i genitori del minore siano irregolarmente presenti sul territorio italiano o se questi ultimi presentino, ai fini dell'iscrizione nelle scuole italiane, la documentazione anagrafica del minore richiesta dalla scuola in forma incompleta o non la presentino affatto. In tal caso il minore viene iscritto **con riserva**. Di conseguenza il diritto allo studio del minore non viene pregiudicato dalla possibilità che i genitori irregolarmente presenti in Italia, all'atto dell'iscrizione del minore a scuola, possano incorrere nella sanzione dell'espulsione o della denuncia, previsti dall'articolo 10-bis del Testo Unico. L'articolo 6, comma 2, specifica infatti che l'esibizione del permesso di soggiorno **è esclusa** in caso di provvedimenti attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, tra le quali vi è l'iscrizione scolastica. La posizione del minore risulta dunque **autonoma** rispetto a quella dei suoi familiari irregolarmente presenti in Italia ed essa non impedisce comunque l'esercizio del diritto di accesso all'istruzione di ogni ordine e grado, anche nel caso di **scuola dell'infanzia**.

TRIBUNALE DI MILANO - Sezione I - Ordinanza dell'11 febbraio 2008.

MINISTERO DELL'INTERNO, Nota del 13 aprile 2010 al Commissario Straordinario del Comune di Bologna sui Nidi d'infanzia, n. 2589.

MIUR - Circolare del 25 gennaio 2013, n. 375.

I minori stranieri comunque presenti in Italia hanno quindi il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L'**inosservanza di questo obbligo** da parte dei genitori o dei responsabili del minore **comporta una sanzione penale prevista dall'articolo 731 del codice penale**. Inoltre, l'inadempimento all'obbligo di istruzione dei figli minori determina la perdita integrale dei crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'**accordo di integrazione** e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell'accordo per inadempimento.

Ulteriori approfondimenti sull'**accordo di integrazione** sono disponibili sul sito del Ministero dell'Interno.

La normativa generale in tema di diritto-dovere all'istruzione prevede l'**obbligo di istruzione per dieci anni** e l'**obbligo formativo fino ai 18 anni**, con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale (articolo 1, paragrafi 2 e 3, del DLgs. 76/2005, articolo 1, paragrafo 1, del DLgs. 226/2005, articolo 1, paragrafo 622, della L. 296/2006, articolo 1 del D.M. MIUR 22 agosto 2007). Detta specificazione comporta che al compimento della maggiore età il minore sprovvisto di documenti non debba abbandonare gli studi, ma egli possa proseguire fino all'ottenimento del titolo di studio. In proposito il Consiglio di Stato ha precisato che anche quando lo straniero ha compiuto i 18 anni resta ferma la possibilità di **completare gli studi**, poiché negare detta possibilità condurrebbe a risultati irragionevoli, tenuto conto che la scuola media superiore può ben essere terminata oltre il compimento della maggiore età.

CONSIGLIO DI STATO - Sezione VI - sentenza 1734 - 27 febbraio 2014.

I minori stranieri iscritti con riserva perché privi di documentazione anagrafica conseguono quindi i titoli conclusivi dei corsi di studio intrapresi, con i dati identificativi indicati al momento dell'iscrizione.

I minori soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti di norma alla classe **corrispondente all'età anagrafica**, tranne nei casi in cui:

- L'ordinamento degli studi del paese di provenienza dello studente prevede che quest'ultimo sia iscritto ad una classe immediatamente superiore oppure inferiore rispetto alla corrispondente classe nel sistema scolastico italiano;

- Le competenze, le abilità e la preparazione dello studente richiedono l'iscrizione ad una classe immediatamente superiore oppure immediatamente inferiore rispetto alla corrispondente italiana;
- Lo studente non ha ancora conseguito il titolo di studio necessario per poter accedere alla classe corrispondente all'età anagrafica in Italia.

Al fine di garantire uno sviluppo positivo del processo di apprendimento per tutti e per un'efficace inclusione sociale la ripartizione degli studenti stranieri nelle classi avviene **evitando la presenza predominante di studenti stranieri**, che può rappresentare al **massimo il 30%** del totale degli studenti della classe. Questo limite, previsto da una circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), può essere **derogato**:

- quando gli studenti stranieri hanno già padronanza della lingua italiana (ad esempio per stranieri nati in Italia o che hanno iniziato il percorso scolastico in scuole italiane);
- quando si tratta di stranieri senza un'adeguata conoscenza dell'italiano che abbiano necessità di un'assistenza specifica;
- per ragioni di continuità didattica nel caso di classi già formate nell'anno trascorso;
- in assenza di alternative.

MIUR - Circolare dell'8 gennaio 2010, n. 2.

Sul sito [www.integrazionemigranti.gov.it](http://www.integrazionemigranti.gov.it) sono disponibili approfondimenti su:

- Minori e Seconde generazioni
- Disciplina dell'attività lavorativa dei minori

## **INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO SCOLASTICO E SANZIONI**

La sanzione penale dell'ammenda per i genitori che non mandano i figli a scuola, prevista dall'articolo 731 del C.P., si applica soltanto per le scuole elementari e non anche per le scuole secondarie di I e II grado. Nonostante l'obbligo scolastico sia esteso sino ai 16 anni, quindi oltre la durata della scuola primaria, manca attualmente nell'ordinamento una norma che sanzioni l'inosservanza dell'istruzione obbligatoria oltre quella elementare.

Sentenza della Cassazione n. 50624 depositata il 7 novembre 2017.

Il codice penale scatta soltanto in caso di non frequenza della scuola elementare poiché dopo il 2010 è intervenuta la depenalizzazione di tale reato con il DL taglia leggi: i genitori che non fanno frequentare ai propri figli la scuola dell'obbligo dopo le elementari, quindi, non sono sanzionati penalmente.

Napoli, 25 ottobre 2018